



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo. 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web www.atoambiente-cl2.it - pec: atocl2@legalmail.it - mail: atoambientecl2@gmail.com

Determinazione del Legale Rappresentante/Liquidatore n. 53 del 29 giugno 2018

OGGETTO	<i>Approvazione regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</i>
----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di giugno nella sede operativa dell'ATO Ambiente CL2 SpA, ubicata presso l'Unità Locale Discarica Timpazzo di Gela,

il Legale Rappresentante/Liquidatore

Vista la proposta di deliberazione del Funzionario Responsabile geometra Vincenzo Mantione, in merito a quanto in oggetto indicato;

Ritenuto di dovere approvare l'allegata proposta della presente determinazione con annesso "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50";

D e t e r m i n a

- 1. di approvare** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 2. di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50» allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3. di dare atto che:**
 - con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia adottate dall'Ente;



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo. 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

tel. 0933/922623 - fax 0933/913745

Sito web www.atoambiente-cl2.it - pec: atocl2@legalmail.it - mail: atoambientec2@gmail.com

- le risorse finanziarie occorrenti per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di che trattasi troveranno capienza nei fondi propri di questa Società d'Ambito;
 - l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
4. **dare atto** altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata sul sito web dell'Ente, nella specifica partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Il Legale Rappresentante/Liquidatore

Avv. Giuseppe Panebianco





Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

Sito web www.atoambiente-cl2.it - pec: atocl2@legalmail.it - mail: atoambientecl2@gmail.com

Prot. n. 888/18

del 28 giugno 2018

Al Legale Rappresentante/Liquidatore
Ato Ambiente CL2
Sede

OGGETTO	<i>Proposta approvazione regolamento incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</i>
---------	--

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso

che con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

che Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

Considerato che i criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base di un apposito regolamento;

Visto il testo dell'allegato "Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", allegato alla presente deliberazione;

a



Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

Sito web www.atoambiente-cl2.it - pec: atocl2@legalmail.it - mail: atoambientecl2@gmail.com

Atteso

che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

che le risorse finanziarie di previsione relativi ai lavori, servizi e forniture, oggetto del regolamento troveranno capienza nei fondi propri di questa Società d'Ambito;

Atteso altresì, che l'approvazione del "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", rientra nelle competenze del Legale Rappresentante/Liquidatore dell'Ato Ambiente CL2;

PROPONE

1. di **stabilire** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente proposta e si intende totalmente richiamata;
2. di **approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50» allegato, che è parte integrante e sostanziale della presente;
3. di **dare atto che**:
 - con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia adottate dall'Ente;
 - le risorse finanziarie oggetto del regolamento troveranno capienza nei fondi propri di questa Società d'Ambito;
 - l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia abrogherà automaticamente le norme del detto regolamento, qualora risultino incompatibili;
4. di **trasmettere** il presente atto con l'allegato «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», al Legale Rappresentante/Liquidatore dell'Ato Ambiente CL2 per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario Responsabile
(Geom. Vincenzo Mantione)





Ato Ambiente CL2 S.p.A.

Sede legale: Piazza San Francesco n. 5 c/o Palazzo Municipale di Gela

Sede Operativa: Unità Locale Discarica Timpazzo, 93012 Gela

P. I.V.A. 01663680856

Sito web www.atoambiente-cl2.it – pec: atocl2@legalmail.it m- mail: atoambientec2@gmail.com

Regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

Adottato con Determina del Legale Rappresentante/Liquidatore n. ____ del ____

a



Articolo 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

2. Si riporta di seguito il testo degli articoli del decreto legislativo 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (incentivi per funzioni tecniche)

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*
3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,*

n



incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
- 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

*Articolo 31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nella concessioni), comma 12
Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.*

Articolo 102 (collaudo), comma 6

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti



pubblici, sono quelle definite dal D.Lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti e dal D.M. n. 49 del 07/03/2018.

4. Le funzioni tecnico - amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopraccitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione.

5. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore, salvo diverso provvedimento espresso. In caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza per le procedure di affidamento in appalto dei contratti, il Responsabile del procedimento per la parte di aggiudicazione si intende ex lege attribuito al Dirigente del Settore, salvo diverso provvedimento espresso.

6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.Lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti e del D.M. n. 49/2018. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2.

Costituzione del fondo

1. Nel bilancio a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 113 comma 1 D.Lgs. 50/2016 sono iscritte le quote pari al massimo al **2% (due per cento)** dell'importo a base di gara, compresi Oneri per la sicurezza, dei lavori, servizi e forniture, come disciplinati dal *D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50*, di importo pari o superiore a €. 5.000,00 per i lavori ed €. 10.000,00 per servizi e forniture, per i quali vengono svolti i compiti previsti dal richiamato articolo 113.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è assegnata al Dirigente ed in mancanza al Funzionario, che vi provvede secondo le modalità previste nella presente disciplina.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'effettiva percentuale di alimentazione, da applicare all'importo posto a base di gara compresi Oneri per la sicurezza, è calcolata sulla base delle seguenti aliquote:



• PER I LAVORI:

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore ad €. 5.000,00, ed inferiore ad €. 500.000
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra €. 500.000 ed €. 1.500.000
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore a €. 1.500.000

• PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

- 1) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a €. 10.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00
- 2) 1,90% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore a €. 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente €. 209.000);
- 3) 1,80% per contratti il cui importo posto a base di gara sia pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente €. 209.000);

5. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio responsabile della progettazione.

6. Nel caso di modifiche di contratti durante il periodo di efficacia, individuati dal decreto legislativo 50/2016, articolo, 106, l'importo del fondo viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 3.

Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

• PER I LAVORI:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;



- f) il personale amministrativo <1> e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- g) il personale dell'ufficio di una centrale di committenza, convenzionata qualora intervenga nel procedimento di aggiudicazione;

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:**

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati
- c) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- d) i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d, e) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- f) il personale dell'ufficio di una centrale di committenza, convenzionata qualora intervenga nel procedimento di aggiudicazione

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del Dlgs. 50/2016.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo e spettanti al personale del Settore o Settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

<1> - Come consentito da Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: *I collaboratori di ... si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.*



5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità, assunte è così fissato:

• **PER I LAVORI:**

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile dei lavori	20%	5%
Verifica del progetto	5%	1%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	15%	5%
Direzione lavori	35%	7%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	1%	0.5%
Collaudo/CRE	4%	1.5%
Totale	80%	20%

• **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI: <2>**

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	28%	7%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	20%	5%
Direzione dell'esecuzione del contratto	28%	7%
Collaudo/CRE	4%	1 %
Totale	80%	20%

6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

<2> Il fondo viene stanziato anche per servizi e forniture: Corte Conti, Sez. Controllo Lombardia, parere 16.11.2016 n.333. Secondo la Corte la dizione "lavori a base d'asta" (rectius, "di gara"), è da "intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture". Di più: a detta della Corte, non occorre che servizi e forniture debbano essere funzionalmente collegati all'esecuzione di lavori, quindi gli incentivi non sono da ricondurre solo agli appalti "misti" ascrivibili al regime dei lavori pubblici.

R



Articolo 4.

Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi dell'ufficio.
2. L'incarico viene conferito dal Legale Rappresentante/Liquidatore. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Settore a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 5.

Gruppi di lavoro - ulteriori specificazioni

1. Il Legale Rappresentante/Liquidatore, su proposta del Funzionario addetto al servizio, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a €. 5.000,00 per i lavori ed €.10.000,00 per servizi e forniture:
 - conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;
 - suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione allegata al presente regolamento, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
4. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
5. Il Funzionario addetto al servizio, con proprio atto motivato, può proporre al Legale Rappresentante/Liquidatore di modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.



Articolo 6.

Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Legale Rappresentante/Liquidatore, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113 comma 4 del Dlgs. 50/2016 smi.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Legale Rappresentante/Liquidatore, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
5. Nel caso di contratti di forniture e servizi superiori all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.
6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.
7. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo



al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente e/o il Funzionario preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.

Articolo 7.

Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 3, terzo periodo del Dlgs. 50/2016.

1. Il Legale Rappresentante/Liquidatore, sentito il Funzionario addetto al servizio, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
8. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso.



9. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

10. In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione, In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il Legale Rappresentante/Liquidatore contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.

11. La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto entro cinque giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni adottate dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi.

12. Il Legale Rappresentante/Liquidatore, su proposta del Funzionario addetto al servizio, valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.

13. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.

14. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Presidente.

Articolo 8.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 <3> e quindi da applicare a tutte le procedure relative ai lavori, forniture di beni e servizi, nonché alle attività relative ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente.

2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

<3> Corte Conti Sezione Autonomie, parere n. 18 del 2 maggio 2016: *In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche".* Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs.

n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera. Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.